



Ridotti ancora i coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo

Dal 1° gennaio 2021 saranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per calcolare le pensioni con il sistema contributivo, introdotto dalla riforma Dini del 1995: lo prevede il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2020, pubblicato sulla GU - Serie generale dell'11 giugno 2020, n. 147.

L'importo annuo della pensione, calcolato con il sistema contributivo, si ottiene applicando al montante contributivo, cioè la somma dei contributi accantonati nella vita lavorativa rivalutati sulla base della crescita del PIL, il coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione.

Fino al 31/12/2009 sono stati utilizzati i coefficienti fissati dalla legge Dini che, secondo la previsione iniziale, dovevano essere aggiornati ogni 10 anni, tenendo conto dell'andamento delle aspettative di vita. La prima modifica è avvenuta nel 2010 per effetto della legge 247/2007, la quale aveva previsto che le revisioni future fossero applicate su base non più decennale ma triennale. Poi la Riforma Monti-Fornero è intervenuta nuovamente prevedendo un ulteriore aggiornamento per i trienni 2013/2015 e 2016/2018 e che, dal 1° gennaio 2019, gli aggiornamenti siano biennali. Inoltre i coefficienti sono stati estesi anche per età ricomprese tra i 66 ed i 70 anni per incentivare a rimanere in servizio fino a quell'età. Successivamente, in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita, sono stati estesi fino ai 71 anni d'età.

Siccome a partire dal 1° gennaio 2012 il calcolo contributivo è stato esteso a tutti, sono interessati tutti i lavoratori anche se, per chi aveva almeno 18 anni di contributi utili al 31 dicembre 1995, l'effetto è limitato in quanto la parte contributiva della pensione interessa solo le anzianità maturate dal 2012 in poi.

Abbiamo realizzato un riepilogo della successione storica dei coefficienti che reca, nelle ultime due colonne, la penalizzazione percentuale che, a parità di età anagrafica e montante, subisce chi andrà in pensione a partire dal 2021 rispetto a chi ci è andato fino alla fine del 2020 e chi invece ci è andato fino al 2009.

Età	1996/2009	2010/2012	2013/2015	2016/2018	2019/2020	2021/2022	% - 2020	% - 2009
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	-0,31%	-11,29%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	-0,35%	-11,75%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,468%	4,414%	4,399%	-0,34%	-12,20%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	-0,38%	-12,50%
61	5,334%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	-0,39%	-12,96%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	-0,42%	-13,43%
63	5,706%	5,257%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	-0,45%	-14,01%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	-0,45%	-14,38%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	-0,48%	-14,98%
66			5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	-0,52%	
67			5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	-0,52%	
68			6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	-0,55%	
69			6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	-0,60%	
70			6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	-0,67%	
71					6,513%	6,466%	-0,72%	

Chi andrà in pensione a partire dal 1° gennaio 2021 si vedrà riconoscere una quota contributiva della pensione mensilmente più bassa di circa 5-6 euro netti rispetto a chi ci è andato nel 2020 ma, soprattutto, di circa 180-220 euro netti rispetto a chi ci è andato nel 2009, annullando i benefici di contratti e riordini dimostrando ancora una volta che non basta lottare per difendere solo QUANDO i poliziotti vanno in pensione, occorre iniziare subito la battaglia per QUANTO prenderanno di pensione.